



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

REGOLAMENTO

DELLE COMMISSIONI

CONSILIARI



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ART. 1

Le commissioni consiliari permanenti

1. All'inizio di ogni nuovo mandato, dopo la formazione dei gruppi consiliari, in seno al Consiglio, sono istituite sei Commissioni Consiliari permanenti, che hanno competenza, rispettivamente, nelle seguenti materie:

1. a Commissione: Affari Generali, Regolamenti per il funzionamento degli Organi Istituzionali, Statuto, Trasparenza e Vigilanza delle procedure e degli Atti amministrativi e servizi demografici;

2.a Commissione: Finanze, Patrimonio, Bilancio, Contenzioso, Annona, Personale, A.S.U. e Politiche giovanili attive del lavoro, Polizia Municipale.

3.a Commissione: S.U.A.P., Attività Produttive, Sviluppo Economico, Turismo, Agricoltura, Artigianato, Pesca e Commercio Servizi Sociali, Sport, Pubblica Istruzione, Cultura, Spettacolo.

4. a Commissione: Urbanistica, Infrastrutture, Centro Storico, Traffico, Arredo Urbano, Lavori Pubblici, Ambiente, Case Popolari, Protezione Civile, Cimitero, ATO idrico e ATO rifiuti

2. Per tutte le deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale di cui all' art.32 della L. 142/90 così come recepito dalla L.R. 48/91 e sue successive modificazioni, è obbligatorio il parere della relativa commissione competente per materia.

3. Si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 10 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del Presidente della commissione e nei casi di urgenza» dichiarata espressamente, entro 24 ore dalla stessa data.

4. Il Presidente del Consiglio trasmette le proposte di deliberazione al Presidente della Commissione Consiliare cui spetta l'attivazione della commissione stessa.

5. Nello svolgimento del proprio incarico il Presidente della Commissione si avvale delle strutture e del personale del Comune a disposizione del Consiglio.

ART.2

Composizione delle Commissioni permanenti

1. Le Commissioni permanenti sono formate in modo complessivamente proporzionale alla consistenza numerica dei gruppi consiliari.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

2. Ciascuna Commissione permanente è formata da almeno cinque Consiglieri Comunali, designati dai singoli capigruppo.
3. In caso di mancata designazione da parte del capogruppo, previa assegnazione del termine di giorni 5, vi provvede il Presidente del Consiglio.
4. Il Presidente prende atto delle designazioni e, sentita la conferenza dei capigruppo, da comunicazione della composizione delle singole Commissioni al Consiglio Comunale.
5. Uno stesso Consigliere, (per corrispondere alle esigenze di cui al primo comma), può far parte di più di una commissione. In ogni caso, ogni singolo Consigliere ha diritto a far parte di una Commissione.
6. E' comunque prerogativa del singolo consigliere comunale poter rinunciare alla partecipazione alle commissioni, purché si proceda, da parte del Presidente del Consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, a nuova designazione, su proposta del gruppo di appartenenza.
7. Nell'eventualità di espressa rinuncia da parte del gruppo consiliare interessato, il Presidente, di sua iniziativa, può designare altro consigliere appartenente ad altri gruppi.
8. Si precisa che in via del tutto eccezionale la commissione consiliare, in assenza di un componente, è autorizzata, sino a nuova designazione, a poter funzionare regolarmente.
9. La Presidenza della 1° commissione ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e per il principio di garanzia è affidata alle minoranze.
10. Le commissioni consiliari permanenti durano in carica quanto il Consiglio comunale.

ART.3

Nomina del Presidente e del Vice Presidente della commissione

1. Ogni Commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente del Consiglio entro sette giorni dalla comunicazione al Consiglio Comunale, come primo atto deve eleggere il Presidente scegliendolo tra i suoi componenti.
2. E' eletto rispettivamente Presidente e Vice Presidente chi riceve la maggioranza assoluta dei voti.
3. Se dopo tre votazioni, nessun componente ha raggiunto questo risultato, cioè la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio fra i due consiglieri che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
4. In entrambe le votazioni ciascun componente può votare a scrutinio segreto soltanto per un nominativo.
5. La seduta della Commissione è convocata dal Presidente o in caso di assenza o impedimento dal Vice Presidente.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

ART.4

Le sedute della commissione

(La prima seduta di ciascuna commissione è convocata dal Presidente del Consiglio, entro sette giorni dall'istituzione delle stesse.)

1. Le sedute della commissione sono valide se è presente la maggioranza dei suoi componenti.
2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta. Alla ripresa, la seduta è valida se è presente almeno un terzo dei suoi componenti.
3. La Commissione è convocata dal Presidente anche a seguito di richiesta del Presidente del Consiglio, dell'Assessore competente o di un terzo dei componenti della Commissione.
4. Le riunioni della commissione si tengono negli uffici del Settore di competenza.
5. Ai componenti deve essere data preventiva comunicazione dell'ordine del giorno di ciascuna seduta, almeno tre giorni prima.
6. Alle riunioni, della Commissione può essere inviato a partecipare l'Assessore competente.
7. In relazione alla materia da trattare la commissione può deliberare di ascoltare funzionali del Comune esperti e tecnici estranei alla Amministrazione Comunale o rappresentanti di interessi diffusi.
8. Le sedute delle commissioni non sono pubbliche.
9. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo settore o da un suo delegato della ripartizione di competenza.
10. Delle sedute, a cura del segretario è redatto un sommario processo verbale, entro la conclusione della seduta, che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
11. Due o più commissioni possono essere convocate dal Presidente del Consiglio in seduta comune, anche su richiesta di una delle Commissioni interessate, per l'esame delle questioni che rientrano nelle competenze di ciascuna di esse.
12. La seduta comune è presieduta dal Presidente più anziano per età.

ART.5

Competenze delle Commissioni permanenti

1. Le commissioni svolgono l'attività preparatoria, istruttoria e redigente su atti, provvedimenti, indirizzi ed orientamenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio Comunale.
2. Ciascuna Commissione esamina preventivamente tutte le proposte di deliberazione del Consiglio Comunale relative al settore di sua competenza e ogni altro oggetto che la Giunta o il Sindaco ritengono di portare in discussione in Consiglio comunale .



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

3. La Commissione può avanzare proposte e richieste al Consiglio, proposte al Sindaco e all'Assessore competente, può richiedere agli stessi notizie sullo stato di attuazione delle decisioni adottate dal Consiglio.
4. Per ciascuna questione o proposta la Commissione può nominare un relatore incaricato di riferire, per iscritto o verbalmente, in Consiglio.
5. Le questioni definite dalla Commissione devono essere all'ordine del giorno nella prima seduta utile del Consiglio.
6. Ogni Commissione deve istituire uno schedario contenente l'indicazione degli atti ricevuti, di quelli esaminati e dei pareri espressi.

ART.6

Commissioni di indagine e speciali

1. Il Consiglio Comunale ha la facoltà di istituire, al suo interno, commissioni di indagine e Commissioni speciali secondo quanto previsto dall'art.26 dello Statuto comunale.
2. Le Commissioni d'indagine sono composte da un componente per ciascun gruppo consiliare designato dal rispettivo capogruppo.
3. Le Commissioni speciali sono formate oltre che da un Consigliere per ciascun gruppo, eventualmente, anche da componenti esterni, che saranno nominati secondo criteri che verranno fissati nella delibera di istituzione della Commissione.
4. Le Commissioni di indagine e speciali sono nominate dal Presidente e seguono, per il loro funzionamento, le norme previste dal presente regolamento per il funzionamento delle commissioni permanenti se e in quanto compatibili con il disposto dell'art.26 dello Statuto comunale.

ART.7

Composizione della 1° Commissione Consiliare

1. Per la composizione della 1° Commissione, intesa di garanzia, ai sensi della L.R. n°30/2000, all'atto della designazione dei componenti della stessa, da parte della conferenza dei capigruppo, i consiglieri capigruppo di minoranza designeranno, contestualmente, il Presidente ed i consiglieri capigruppo di maggioranza designeranno il Vice Presidente. Nel caso di discordanza sul nominativo, viene nominato il più anziano.
2. Alle sedute della Commissione possono partecipare il Segretario Generale o il Vice Segretario Generale e i Responsabili dei servizi, appositamente invitati.
3. Per favorire l'attività della Commissione, alla medesima, sono trasmesse dai competenti uffici, le deliberazioni adottate dalla Giunta Municipale e le relazioni dei Revisori dei Conti sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo.



COMUNE DI CASTELLAMMARE DEL GOLFO

PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

4. Il Consiglio Comunale può affidare alla Commissione i compiti specifici demandati alla Commissione d'indagine previsti dall'art.26 dello Statuto e dall'art.6 del presente regolamento.

ART.8 Compensi

1. Ai componenti delle Commissioni Consiliari permanenti formalmente istituite e convocate è corrisposta una indennità pari a quella prevista per i consiglieri comunali.

ART.9 Norme transitorie

1. Nelle more dell'entrata in vigore del nuovo regolamento e nell'attesa della definizione in ordine alla composizione di ciascuna commissione, restano valide le vigenti disposizioni regolamentari.

2. Le Commissioni Consiliari permanenti già costituite rimangono in carica fino alla istituzione di quelle da nominarsi alla prima seduta utile di Consiglio Comunale secondo le nuove disposizioni contenute nel presente Regolamento.